Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0212(COD)

15.7.2025

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

Relatore per parere: Emil Radev

PA_Legam

EMENDAMENTO

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni presenta alla commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Al fine di sottolineare la necessità di mantenere la possibilità di utilizzare il contante nella società, l'euro digitale, nel caso di operazioni effettuate sia online che offline, dovrebbe sempre affiancare il contante fisico e non sostituirlo. I cittadini e le imprese dovrebbero avere sempre il diritto di utilizzare l'una o l'altra forma di corso legale o una combinazione tra le stesse.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale.	(13) Gli Stati membri ***la cui moneta è l'euro***, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza dei diversi aspetti dell'euro digitale***, compresi i benefici del suo utilizzo e le sue caratteristiche in relazione alla protezione e all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. Anche gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono fornire tali misure di informazione e di istruzione ai loro cittadini, se del caso in cooperazione con la Banca centrale europea. Tali misure di***

informazione e di istruzione dovrebbero essere disponibili gratuitamente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro	(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico ***o per le persone fisiche che percepiscono stipendi, pensioni o indennità pubbliche***. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le microimprese, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di queste dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei

che accettano mezzi di pagamento digitali ***comparabili*** da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. ***I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione.*** Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali ***comparabili*** dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro)***, ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico),*** non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

debiti pecuniari. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro) non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di garantire la possibilità di introdurre in una fase successiva ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione	(19) Al fine di garantire la possibilità di introdurre in una fase successiva ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione

dell'euro digitale, se necessarie, ad esempio a causa di specificità tecniche che potrebbero emergere in futuro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori deroghe di diritto monetario all'obbligo di accettazione di operazioni di pagamento in euro digitale, che si applicherebbero in modo armonizzato in tutta la zona euro, tenendo conto di eventuali proposte degli Stati membri a tal fine. La Commissione può adottare tali deroghe solo se sono necessarie, giustificate da motivi di interesse generale, proporzionate ***e*** se salvaguardano l'efficacia del corso legale dell'euro digitale. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione delle operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.

dell'euro digitale, se necessarie, ad esempio a causa di specificità tecniche che potrebbero emergere in futuro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'introduzione di ulteriori deroghe di diritto monetario all'obbligo di accettazione di operazioni di pagamento in euro digitale, che si applicherebbero in modo armonizzato in tutta la zona euro, tenendo conto di eventuali proposte ***del Parlamento europeo e*** degli Stati membri a tal fine. La Commissione può adottare tali deroghe solo se sono necessarie, giustificate da motivi di interesse generale, proporzionate***,*** se salvaguardano l'efficacia del corso legale dell'euro digitale ***e solo se sono disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari***. Il potere della Commissione di adottare atti delegati per l'introduzione di ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione delle operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri, in virtù dei poteri ad essi conferiti in settori di competenza concorrente, di adottare una normativa nazionale che introduca deroghe all'obbligo di accettazione derivante dal corso legale conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'obiettivo principale dell'istituzione dell'euro digitale è il suo utilizzo come forma della moneta unica a corso legale nella zona euro. A tal fine e in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, agli utenti dell'euro digitale	(21) L'obiettivo principale dell'istituzione dell'euro digitale è il suo utilizzo come forma ***supplementare*** della moneta unica a corso legale nella zona euro. A tal fine e in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, agli

residenti o stabiliti nella zona euro, compresi i consumatori senza indirizzo fisso, i richiedenti asilo e i consumatori che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, possono essere prestati servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. Le persone fisiche e giuridiche che già ricevevano servizi di pagamento in euro digitale poiché avevano aperto un conto di pagamento in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ma che non sono più residenti o stabilite in tale Stato membro, possono comunque ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo, in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, fatte salve eventuali limitazioni temporali che la Banca centrale europea può definire in relazione allo status di residenza o di stabilimento di tali persone.	utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti nella zona euro, compresi i consumatori senza indirizzo fisso, i richiedenti asilo e i consumatori che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, possono essere prestati servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. Le persone fisiche e giuridiche che già ricevevano servizi di pagamento in euro digitale poiché avevano aperto un conto di pagamento in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ma che non sono più residenti o stabilite in tale Stato membro, possono comunque ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo, in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, fatte salve eventuali limitazioni temporali che la Banca centrale europea può definire in relazione allo status di residenza o di stabilimento di tali persone. ***Per le suddette finalità, l'Autorità antiriciclaggio e l'Autorità bancaria europea emanano congiuntamente orientamenti che specificano l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la prestazione di servizi di pagamento di base in euro digitale. Tali orientamenti non presuppongono che i prestatori di servizi di pagamento registrino lo status dei potenziali utenti dell'euro digitale, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.	(31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. ***Tali limiti dovrebbero tenere conto dell'impatto sulla stabilità finanziaria e sul settore bancario dell'UE nonché sugli interessi dei consumatori.*** L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che la Banca centrale europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo	(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che la Banca centrale europea, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere i parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1, la Banca centrale europea dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE. ***La conversione***

127, paragrafo 1, TFUE.	***dell'euro digitale in altre forme di euro, inclusi i contanti, dovrebbe essere sempre illimitata.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Al fine di tutelare il più possibile la vita privata degli utenti dell'euro digitale offline, la Banca centrale europea potrebbe considerare l'introduzione di limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale per le disponibilità offline e online indipendenti l'uno dall'altro. Entrambi i limiti potrebbero essere calcolati individualmente in base alle specificità di ciascuna forma di euro digitale. In tal modo, gli utenti dell'euro digitale non si troverebbero in una situazione in cui la riduzione del limite di detenzione per l'euro digitale offline consentirebbe loro di detenere più euro digitali online, e viceversa. Tale situazione comprometterebbe la protezione della riservatezza dell'euro digitale offline, poiché la modifica del limite di detenzione dell'utente esporrebbe l'importo che detiene effettivamente o che desidera detenere. Inoltre pregiudicherebbe la similitudine dell'euro digitale offline con il contante, per il quale non esiste un limite di detenzione e l'importo del contante detenuto da un utente non dipende dall'importo detenuto in un conto bancario.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) È fondamentale che la creazione dell'euro digitale offline non giustifichi l'impiego di mezzi atti a monitorare o controllare il modo in cui è speso rispetto al contante.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Per garantire un ampio accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo, in linea con il suo corso legale, e per sostenere il suo ruolo di ancoraggio monetario nella zona euro, le persone fisiche residenti nella zona euro, le persone fisiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano nella zona euro ma che non vi risiedono più, nonché i visitatori non dovrebbero sostenere spese per i servizi di pagamento di base in euro digitale. Ciò significa che a tali utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere imputate commissioni dirette per il loro accesso di base all'euro digitale e per il relativo utilizzo di base, comprese le commissioni di transazione o altre commissioni direttamente associate alla prestazione di servizi connessi all'uso di base dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere tenuti ad avere o aprire un conto di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. Se l'utente dell'euro digitale accetta un pacchetto di servizi comprendente servizi in euro non digitale e servizi di pagamento di base in euro digitale, ***il prestatore di servizi di pagamento*** dovrebbe ***poter addebitare tale*** pacchetto di servizi ***a sua discrezione***. In ***tal caso*** non dovrebbe essere previsto un costo differenziato per i servizi in euro non	(40) Per garantire un ampio accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo, in linea con il suo corso legale, e per sostenere il suo ruolo di ancoraggio monetario nella zona euro, le persone fisiche residenti nella zona euro, le persone fisiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano nella zona euro ma che non vi risiedono più, nonché i visitatori non dovrebbero sostenere spese per i servizi di pagamento di base in euro digitale. Ciò significa che a tali utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere imputate commissioni dirette per il loro accesso di base all'euro digitale e per il relativo utilizzo di base, comprese le commissioni di transazione o altre commissioni direttamente associate alla prestazione di servizi connessi all'uso di base dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale non dovrebbero essere tenuti ad avere o aprire un conto di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale. Se l'utente dell'euro digitale accetta un pacchetto di servizi comprendente servizi in euro non digitale e servizi di pagamento di base in euro digitale, ***l'inclusione di questi ultimi non*** dovrebbe ***avere alcun effetto sul prezzo del*** pacchetto di servizi. In ***altre parole*** non dovrebbe essere previsto un costo differenziato per i servizi in euro non

digitale offerti separatamente o nell'ambito di un pacchetto comprendente servizi di pagamento di base in euro digitale. Qualora l'utente dell'euro digitale chieda di ricevere solo servizi di pagamento di base in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento, tali servizi non dovrebbero essere addebitati, neppure per le funzionalità a cascata e a cascata inversa, se l'utente dell'euro digitale ha anche un conto di pagamento in euro non digitale presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter addebitare agli utenti dell'euro digitale servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale.	digitale offerti separatamente o nell'ambito di un pacchetto comprendente servizi di pagamento di base in euro digitale. Qualora l'utente dell'euro digitale chieda di ricevere solo servizi di pagamento di base in euro digitale da un prestatore di servizi di pagamento, tali servizi non dovrebbero essere addebitati, neppure per le funzionalità a cascata e a cascata inversa, se l'utente dell'euro digitale ha anche un conto di pagamento in euro non digitale presso un altro prestatore di servizi di pagamento. Oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter addebitare agli utenti dell'euro digitale servizi di pagamento aggiuntivi in euro digitale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) La Banca centrale europea o l'Eurosistema non dovrebbe addebitare ai prestatori di servizi di pagamento i costi sostenuti per agevolare la prestazione di servizi in euro digitale agli utenti dell'euro digitale.	(41) La Banca centrale europea o l'Eurosistema non dovrebbe addebitare ai prestatori di servizi di pagamento i costi sostenuti per agevolare la prestazione di servizi in euro digitale agli utenti dell'euro digitale. ***Analogamente, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero addebitare agli utenti i costi che tali prestatori sostengono per l'utilizzo dei servizi di base in euro digitale.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Un'eccessiva distribuzione dell'euro digitale al di fuori della zona euro potrebbe	(47) Un'eccessiva distribuzione dell'euro digitale al di fuori della zona euro potrebbe

avere un impatto indesiderato sulle dimensioni e sulla composizione del bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. Anche gli effetti sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria dei paesi non appartenenti alla zona euro possono variare in funzione dell'uso dell'euro digitale al di fuori della zona euro. Tali effetti potrebbero essere dannosi nel caso in cui l'euro digitale sostituisse la valuta locale in un numero elevato di operazioni nazionali. In particolare, una situazione in cui l'euro digitale diventi dominante in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, sostituendo di fatto la moneta nazionale, potrebbe interferire con i criteri e il processo di adozione della zona euro di cui all'articolo 140 TFUE. Per evitare effetti indesiderati e prevenire rischi per la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria, sia all'interno che all'esterno della zona euro, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione concluda accordi con i paesi terzi ***e che*** la Banca centrale europea ***concluda*** intese con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ***e con le banche centrali nazionali dei paesi terzi***, al fine di specificare le condizioni per la regolare prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti al di fuori della zona euro. Tali accordi e intese non dovrebbero riguardare i visitatori della zona euro, ai quali i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo[31], in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, possono prestare direttamente servizi di pagamento in euro digitale.

[31] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

avere un impatto indesiderato sulle dimensioni e sulla composizione del bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. Anche gli effetti sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria dei paesi non appartenenti alla zona euro possono variare in funzione dell'uso dell'euro digitale al di fuori della zona euro. Tali effetti potrebbero essere dannosi nel caso in cui l'euro digitale sostituisse la valuta locale in un numero elevato di operazioni nazionali. In particolare, una situazione in cui l'euro digitale diventi dominante in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, sostituendo di fatto la moneta nazionale, potrebbe interferire con i criteri e il processo di adozione della zona euro di cui all'articolo 140 TFUE. Per evitare effetti indesiderati e prevenire rischi per la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria, sia all'interno che all'esterno della zona euro, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione concluda accordi con i paesi terzi***.*** La Banca centrale europea ***dovrebbe essere incoraggiata a concludere*** intese con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al fine di specificare le condizioni per la regolare prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti al di fuori della zona euro***. Accordi analoghi possono essere conclusi con le banche centrali nazionali dei paesi terzi***. Tali accordi e intese non dovrebbero riguardare i visitatori della zona euro, ai quali i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo[31], in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, possono prestare direttamente servizi di pagamento in euro digitale.

[31] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro dovrebbe ***essere soggetta a*** un'intesa preventiva tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale dello Stato membro la cui moneta non è l'euro, a seguito di una richiesta dello Stato membro la cui moneta non è l'euro. In linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, gli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in Stati membri non appartenenti alla zona euro possono ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo.	(48) ***La diffusione primaria dell'euro digitale nella zona euro non dovrebbe portare alla discriminazione di cittadini e imprese di Stati membri la cui moneta non è l'euro o altrimenti creare inavvertitamente doppi standard nel mercato unico. I potenziali utenti dell'euro digitale in tali Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare volontariamente l'euro digitale ove possibile.*** La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro dovrebbe ***diventare possibile a norma di*** un'intesa preventiva tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale dello Stato membro la cui moneta non è l'euro, a seguito di una richiesta dello Stato membro la cui moneta non è l'euro***. Tale intesa dovrebbe garantire che le persone fisiche e giuridiche che diventano utenti dell'euro digitale negli Stati membri la cui moneta non è l'euro beneficino delle stesse condizioni e opportunità riguardo all'accesso all'euro digitale degli utenti dell'euro digitale di Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare in merito ai limiti di detenzione, all'entità dei servizi di base gratuiti ecc., lasciando impregiudicata la prerogativa della Banca centrale europea di salvaguardare gli obiettivi della propria politica monetaria***. In linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, gli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti in Stati membri non appartenenti alla zona euro possono ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Gli accordi e le intese relativi alla prestazione di servizi di pagamento in euro digitale o ai pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale dovrebbero essere conclusi su base volontaria, in via prioritaria con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro. La Banca centrale europea dovrebbe cooperare con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ai fini dei pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale.	(53) Gli accordi e le intese relativi alla prestazione di servizi di pagamento in euro digitale o ai pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale dovrebbero essere conclusi su base volontaria, in via prioritaria con gli Stati membri non appartenenti alla zona euro. La Banca centrale europea dovrebbe cooperare ***attivamente*** con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro ai fini dei pagamenti cross-currency che coinvolgono l'euro digitale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della	(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della

Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno.

Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. ***Nello specifico, la Banca centrale europea dovrebbe privilegiare l'uso di standard aperti, laddove siano disponibili.*** Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti	(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti

dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dai prestatori di servizi di pagamento e dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai servizi front-end forniti da altri portatori di interessi, compresa la Banca centrale europea, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi front-end, comprese le applicazioni, siano sproporzionati. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento ***attuano*** misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per ***garantire che*** la BCE ***non possa*** accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale ***attraverso la sua soluzione front-end***.	dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dai prestatori di servizi di pagamento e dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai servizi front-end forniti da altri portatori di interessi, compresa la Banca centrale europea, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi front-end, comprese le applicazioni, siano sproporzionati. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento ***dovrebbero attuare*** misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per ***rendere tecnologicamente impossibile per*** la BCE accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Per evitare interferenze nelle relazioni con i clienti dei prestatori di servizi di pagamento e nel loro ruolo nella	(62) Per evitare interferenze nelle relazioni con i clienti dei prestatori di servizi di pagamento e nel loro ruolo nella

distribuzione dell'euro digitale, le soluzioni front-end fornite dalla Banca centrale europea dovrebbero limitarsi a fornire un'interfaccia tra gli utenti dell'euro digitale e le infrastrutture di pagamento dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l'Eurosistema non avrebbe un rapporto contrattuale con gli utenti dell'euro digitale, neppure in caso di utilizzo da parte di questi ultimi dei servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La BCE e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per ***garantire che*** la BCE ***non possa*** accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale ***attraverso la sua soluzione front-end***.	distribuzione dell'euro digitale, le soluzioni front-end fornite dalla Banca centrale europea dovrebbero limitarsi a fornire un'interfaccia tra gli utenti dell'euro digitale e le infrastrutture di pagamento dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l'Eurosistema non avrebbe un rapporto contrattuale con gli utenti dell'euro digitale, neppure in caso di utilizzo da parte di questi ultimi dei servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per ***rendere tecnologicamente impossibile per*** la BCE accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi e come funzionalità a cascata e a cascata inversa, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe	(64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi e come funzionalità a cascata e a cascata inversa, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe

avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito.	avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito. ***Vista la natura sensibile dei dati da conservare nell'infrastruttura di regolamento, è opportuno che i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679 siano debitamente tenuti in considerazione nel suo sviluppo, insieme all'attuazione di tutele adeguate a tale riguardo.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter	(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire ***a titolo gratuito*** i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter

autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in	(68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in

grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi.	grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbe essere soggetto a misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi**,** ***nonché a tutele adeguate atte a prevenire il pregiudizio algoritmico***.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) I diritti alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come sottolineato dal comitato europeo per la protezione dei dati[34], un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati è fondamentale per garantire la fiducia degli europei nel futuro euro digitale. Ciò è anche in linea con i principi di politica pubblica del G7 per le valute digitali di banca centrale per l'uso al dettaglio. Il trattamento dei dati personali ai fini della	(70) I diritti alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come sottolineato dal comitato europeo per la protezione dei dati[34], un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati è fondamentale per garantire la fiducia degli europei nel futuro euro digitale. Ciò è anche in linea con i principi di politica pubblica del G7 per le valute digitali di banca centrale per l'uso al dettaglio. Il trattamento dei dati personali ai fini della

conformità e nel contesto del presente regolamento sarebbe effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679[35] e del regolamento (UE) ***2018/1715***[36], nonché, se del caso, della direttiva 2002/58/CE[37].

conformità e nel contesto del presente regolamento sarebbe effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679[35] e del regolamento (UE) ***2018/1725***[36], nonché, se del caso, della direttiva 2002/58/CE[37]***, in particolare nel rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita***.

[34] Dichiarazione sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati, adottata il 10 ottobre 2022.

[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[36] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

[37] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

[34] Dichiarazione sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati, adottata il 10 ottobre 2022.

[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[36] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

[37] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) L'euro digitale dovrebbe pertanto essere progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento. L'euro digitale dovrebbe essere disponibile offline, con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici. Il regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.	(71) L'euro digitale dovrebbe pertanto essere progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento***, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR***. L'euro digitale dovrebbe essere disponibile offline, con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici. Il regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile. ***Inoltre, ai fini dell'autenticazione e identificazione e in linea con i principi della minimizzazione dei dati e della protezione della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui al regolamento (UE) 2016/679, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire per impostazione predefinita metodi di autenticazione e identificazione che non utilizzino dati biometrici.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) La protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetto a	(72) La protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere soggetto a

salvaguardie adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Tali salvaguardie dovrebbero garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative, in particolare per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) ***2018/1715***, tra cui la minimizzazione dei dati e la limitazione della finalità.	salvaguardie adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Tali salvaguardie dovrebbero garantire l'adozione di misure tecniche e organizzative, in particolare per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) ***2018/1725***, tra cui la minimizzazione dei dati e la limitazione della finalità. ***Il comitato europeo per la protezione dei dati, previa consultazione della Banca centrale europea, può emanare orientamenti relativi all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, comprese tecniche di pseudonimizzazione, ai fini dell'euro digitale.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del	(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del

sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a ***compiti di interesse pubblico esistenti o a*** obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.	sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza"). Esse presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al deposito o al prelievo di euro digitali dai conti di pagamento in euro digitale per caricarli sui dispositivi di conservazione locale o dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai conti di pagamento in euro digitale. Tali dati comprendono l'identificativo dei dispositivi di conservazione locale che i prestatori di	(75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza"). Esse presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata***. In tal senso è fondamentale che la creazione dell'euro digitale offline non giustifichi il monitoraggio o il controllo del modo in cui è speso rispetto al contante***. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al deposito o al prelievo di euro digitali dai conti di pagamento in euro digitale per caricarli sui dispositivi di conservazione locale o dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai conti

servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

di pagamento in euro digitale. Tali dati comprendono l'identificativo dei dispositivi di conservazione locale che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. Il compito di mantenere la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale comprende attività volte a garantire la stabilità e la resilienza operativa dell'euro digitale. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero titolari del trattamento	(76) La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione***. La base giuridica per il trattamento dei dati personali è pertanto costituita dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 per le banche nazionali e dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 per la Banca centrale***

dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali tratterebbero i dati personali per tali compiti utilizzando misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, quali la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente uno specifico utente dell'euro digitale.	***europea***. Il compito di mantenere la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale comprende attività volte a garantire la stabilità e la resilienza operativa dell'euro digitale. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali tratterebbero i dati personali per tali compiti utilizzando misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, quali la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente uno specifico utente dell'euro digitale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Al fine di applicare i limiti di detenzione e garantire il trasferimento eccezionale del conto di pagamento in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la	(77) Al fine di applicare i limiti di detenzione e garantire il trasferimento eccezionale del conto di pagamento in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario ***e proporzionato*** e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di

Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati.	violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati. ***Esse possono altresì considerare l'adozione di misure atte a garantire che gli utenti possano procedere direttamente al rimborso dei saldi dei conti con il ricorso a un codice di backup.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Con il pacchetto sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, adottato dalla Commissione il 21 luglio 2021[38] ("pacchetto AML"), la Commissione ha proposto di rafforzare in modo significativo le norme antiriciclaggio (***"AML"***) in tutta l'Unione. In linea con tale obiettivo e al fine di garantire un'efficace applicazione degli obblighi AML/CFT all'euro digitale, il presente regolamento dovrebbe prevedere che le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online siano soggette agli obblighi AML/CFT di cui alla direttiva (UE) 2015/849.	(78) Con il pacchetto sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, adottato dalla Commissione il 21 luglio 2021[38] ("pacchetto AML"), la Commissione ha proposto di rafforzare in modo significativo le norme in materia di antiriciclaggio ***e di contrasto del finanziamento del terrorismo ("AML/CFT")*** in tutta l'Unione. In linea con tale obiettivo e al fine di garantire un'efficace applicazione degli obblighi AML/CFT all'euro digitale, il presente regolamento dovrebbe prevedere che le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online siano soggette agli obblighi AML/CFT di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
[38] Proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2021) 420 final); proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (COM(2021) 423 final); proposta di	[38] Proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2021) 420 final); proposta di direttiva che stabilisce i meccanismi che gli Stati membri dovrebbero istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849 (COM(2021) 423 final); proposta di

regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") (COM(2021) 421 final); e una proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende gli obblighi di tracciabilità alle cripto-attività (COM(2021) 422 final).

regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") (COM(2021) 421 final); e una proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende gli obblighi di tracciabilità alle cripto-attività (COM(2021) 422 final).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) Per facilitare l'adozione generalizzata dell'euro digitale, è essenziale che i potenziali utenti dell'euro digitale possano accedere facilmente ai servizi di pagamento in euro digitale prestati dai prestatori di servizi di pagamento in modo armonizzato in tutta la zona euro. È pertanto opportuno, fatto salvo l'approccio al rischio alla base del pacchetto antiriciclaggio, che l'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") affronti la materia dell'apertura di conti di pagamento in euro digitale nelle sue norme tecniche di regolamentazione in materia di adeguata verifica della clientela. Per le operazioni o i rapporti d'affari a basso rischio, l'AMLA dovrebbe individuare le pertinenti misure semplificate di adeguata verifica che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero applicare. L'AMLA dovrebbe dare priorità allo sviluppo di tali norme tecniche di regolamentazione.	(79) Per facilitare l'adozione generalizzata dell'euro digitale, è essenziale che i potenziali utenti dell'euro digitale possano accedere facilmente ai servizi di pagamento in euro digitale prestati dai prestatori di servizi di pagamento in modo armonizzato in tutta la zona euro. È pertanto opportuno, fatto salvo l'approccio al rischio alla base del pacchetto ***legislativo*** antiriciclaggio, che l'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") affronti la materia dell'apertura di conti di pagamento in euro digitale nelle sue norme tecniche di regolamentazione in materia di adeguata verifica della clientela ***elaborate conformemente all'articolo 22 del regolamento antiriciclaggio [proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo]***. Per le operazioni o i rapporti d'affari a basso rischio, l'AMLA dovrebbe individuare le pertinenti misure semplificate di adeguata verifica che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero applicare. L'AMLA dovrebbe dare priorità allo sviluppo di tali norme tecniche di regolamentazione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "conto di pagamento in euro digitale": un conto detenuto da uno o più utenti dell'euro digitale presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale o in un dispositivo ***per l'euro digitale offline*** e per disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale, effettuate offline o online e indipendentemente dalla tecnologia e dalla struttura dei dati;	5. "conto di pagamento in euro digitale": un conto detenuto da uno o più utenti dell'euro digitale presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale o in un dispositivo ***di conservazione locale*** e per disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale, effettuate offline o online e indipendentemente dalla tecnologia e dalla struttura dei dati;

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo ***unico utilizzato*** per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale che ***può*** essere ***attribuito*** a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento ***che distribuisce l'euro digitale*** o dall'utente dell'euro digitale;	28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo ***composto dal numero unico di conto in euro digitale e, su richiesta dell'utente dell'euro digitale, da proxy aggiuntivi, che identificano in modo inequivocabile un conto di pagamento in euro digitale e sono utilizzati*** per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale ***e*** che ***possono*** essere ***attribuiti*** a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento o dall'utente dell'euro digitale;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
31. "dispositivo mobile": un dispositivo che consente agli utenti dell'euro digitale di autorizzare operazioni di pagamento in euro digitale online o offline, compresi in particolare smartphone, tablet, smartwatch e dispositivi indossabili di tutti i tipi.	31. "dispositivo mobile": un ***terminale di pagamento o un*** dispositivo che consente agli utenti dell'euro digitale di autorizzare ***in modo sicuro*** operazioni di pagamento in euro digitale online o offline, compresi in particolare***, a titolo esemplificativo,*** smartphone, tablet, smartwatch e dispositivi indossabili di tutti i tipi ***nonché schede e chiavette USB contenenti un dispositivo di conservazione locale***.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	31 bis. "dispositivo di conservazione locale": un dispositivo mobile o un terminale di pagamento utilizzato da un beneficiario in cui avvengono l'autorizzazione e il regolamento di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 33, 34, 35 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37.	1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 33, 34, 35 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37. ***Nell'elaborare atti delegati e di esecuzione conformemente***

	agli articoli menzionati nel presente paragrafo, la Commissione attua pienamente i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. All'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle misure, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali misure, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione.	2. All'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle misure, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali misure, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla ***vita privata e sulla*** tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei ***loro*** dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione.
	Tali misure, norme e standard dettagliati attuano i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, e attuano tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata, ove tecnicamente possibile.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di	2. La direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di

pagamento nel mercato interno, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno — COM(2023) 366 final], ***disciplina*** la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti in merito all'adempimento da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli obblighi di cui ai capi IV, V, VI e VII del presente regolamento.	pagamento nel mercato interno, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno — COM(2023) 366 final], ***e il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 — COM(2023) 367 final] disciplinano*** la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti in merito all'adempimento da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli obblighi di cui ai capi IV, V, VI e VII del presente regolamento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725 disciplinano la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti in merito all'adempimento da parte dei titolari del trattamento degli obblighi di cui al capo VIII del presente regolamento.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di ***10*** persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***2*** milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali ***comparabili***;	a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di ***50*** persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***5*** milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali;
[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).	[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale.	***Al fine di salvaguardare gli obiettivi della propria politica monetaria,*** la Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e ***previa approvazione*** degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.	Ai fini delle lettere a) e b) e ***su autorizzazione*** degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Nel caso in cui un prestatore di servizi di pagamento in euro digitale avvii una procedura d'insolvenza o simile, non vi sono ripercussioni sulle disponibilità di euro digitale degli utenti dell'euro digitale.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche ***di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale***;	a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche;

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane.	b) prestare servizi di pagamento digitale di base e fornire sostegno all'inclusione digitale, in presenza e in prossimità fisica, ***a tutti gli utenti, con particolare attenzione*** alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e alle persone anziane.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri assicurano che tutti gli utenti dell'euro digitale ottengano un accesso sufficiente ed effettivo agli enti di cui al paragrafo 1, con un livello elevato di sostegno e servizi, adattati in particolare alle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 14, paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), il sostegno all'inclusione digitale	4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale alle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), il sostegno all'inclusione digitale

comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding a un conto in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale.	comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding a un conto in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale. ***Il sostegno all'inclusione digitale è fornito gratuitamente nell'ambito dei servizi di base in euro digitale.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") istituita a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") — COM(2021) 421 final)] e l'Autorità bancaria europea emanano congiuntamente orientamenti che specificano l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la prestazione di servizi di pagamento di base in euro digitale, con particolare attenzione all'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come riserva di valore e ne decide i	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***qualora siano stabiliti dei limiti,*** la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale come

parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.	riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in euro digitale.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) rispecchiano le tendenze e i rischi attuali connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37.	4. Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla Banca centrale europea meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli utenti dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37. ***La Banca centrale europea può anche considerare di introdurre limiti all'euro***

	digitale online e offline indipendenti l'uno dall'altro, con l'obiettivo di tutelare al meglio la vita privata degli utenti dell'euro digitale offline.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.	4. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza***. Se tali informazioni riguardano dati personali, la Banca centrale europea richiede solo i dati strettamente necessari per le finalità del trattamento, in piena attuazione del principio di minimizzazione dei dati***. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento possono distribuire l'euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro solo se la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale di tale Stato membro hanno firmato un'intesa in tal senso.	1. I prestatori di servizi di pagamento possono distribuire l'euro digitale a persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro solo se la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale di tale Stato membro hanno firmato un'intesa in tal senso. ***A norma di tale intesa, le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in***

	tale Stato membro che intendono diventare utenti dell'euro digitale beneficiano delle stesse condizioni e opportunità di utilizzo dell'euro digitale degli utenti dell'euro digitale degli Stati membri la cui moneta è l'euro, lasciando impregiudicata la prerogativa della Banca centrale europea di salvaguardare gli obiettivi della propria politica monetaria.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***L'accordo*** di cui al paragrafo 1 specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui ***l'accordo*** può essere ***limitato***, ***sospeso*** o ***risolto***.	3. ***L'intesa*** di cui al paragrafo 1 specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui ***l'intesa*** può essere ***limitata***, ***sospesa*** o ***risolta***.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Banca centrale europea fornisce alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro le informazioni e l'assistenza pertinenti al fine di agevolare la firma delle intese di cui al paragrafo 1. A tal fine la Commissione può organizzare campagne di informazione allo scopo di informare gli Stati membri la cui moneta non è l'euro in merito alle varie caratteristiche dell'euro digitale, compresi i benefici del suo utilizzo e gli aspetti riguardanti la protezione e l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accordo tra l'Unione e il paese terzo specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto, in particolare se il paese terzo è stato identificato come paese terzo con carenze strategiche significative nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] o come paese terzo con carenze di conformità nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 24 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. Tale accordo è integrato da un'intesa tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale e, se del caso, l'autorità nazionale competente del paese terzo.	3. L'accordo tra l'Unione e il paese terzo specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto, in particolare se il paese terzo è stato identificato come paese terzo con carenze strategiche significative nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] o come paese terzo con carenze di conformità nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 24 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final] ***o come paese terzo che rappresenta una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione di cui all'articolo 25 del regolamento [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]***. Tale accordo è integrato da un'intesa tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale e, se del caso, l'autorità nazionale competente del paese terzo.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Banca centrale europea coopera con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per consentire pagamenti interoperabili tra	2. La Banca centrale europea coopera ***attivamente*** con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro per consentire pagamenti

l'euro digitale e le altre valute.	interoperabili tra l'euro digitale e le altre valute.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale non sono tenuti a detenere o aprire conti di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale.	2. Nei loro rapporti con i prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale, ***di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento,*** gli utenti dell'euro digitale non sono tenuti a detenere o aprire conti di pagamento in euro non digitale o ad accettare altri prodotti in euro non digitale.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale nell'ambito di un pagamento di prossimità, ***al*** beneficiario e ***al*** pagatore ***è comunicato*** se l'operazione avverrà offline o online.	3. Prima di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale nell'ambito di un pagamento di prossimità, ***il*** beneficiario e ***il*** pagatore ***concordano*** se l'operazione avverrà offline o online.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I servizi front-end ***sono interoperabili con*** i portafogli europei di identità digitale ***o integrati in essi***.	1. ***Qualora i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione, a utilizzare un'autenticazione forte del cliente, essi accettano anche l'uso dei portafogli europei di identità digitale in***

	modo facilmente accessibile e non discriminatorio. Allo stesso scopo, è garantita l'interoperabilità tra i servizi front-end***, quali definiti all'articolo 2, punto 20, del presente regolamento, e*** i portafogli europei di identità digitale.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea si adopera per garantire, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea si adopera per consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale.	La Banca centrale europea si adopera per garantire, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati. La Banca centrale europea si adopera per ***incoraggiare e*** consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale, ***compresa la piena attuazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679***.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'accesso al meccanismo di risoluzione delle controversie è fornito gratuitamente agli utenti dell'euro digitale nell'ambito dei servizi di base in euro digitale.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline avviene nel momento in cui vengono aggiornate le registrazioni delle disponibilità di euro digitale ***in questione nei dispositivi di conservazione locale*** del pagatore e del beneficiario.	3. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline avviene nel momento in cui vengono aggiornate le registrazioni delle disponibilità di euro digitale del pagatore e del beneficiario ***nei loro dispositivi di conservazione locale***.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'infrastruttura di regolamento è concepita conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, e progettata in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo gli stessi	1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire ***gratuitamente*** i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo gli stessi

identificativi di conto.	identificativi di conto.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Banca centrale europea può agevolare i compiti di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento svolgono ai sensi della direttiva 2015/2366, istituendo un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. Tale meccanismo generale di prevenzione e individuazione delle frodi può essere gestito direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.	1. La Banca centrale europea può agevolare i compiti di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento svolgono ai sensi della direttiva 2015/2366, istituendo un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale***, fornendo al contempo le salvaguardie necessarie a rendere il trattamento conforme ai principi di necessità e proporzionalità e rispettando l'adeguata limitazione della conservazione***. Tale meccanismo generale di prevenzione e individuazione delle frodi può essere gestito direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima di elaborare i dettagli relativi agli elementi operativi del meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.	2. La Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati ***e l'Autorità antiriciclaggio*** prima di elaborare i dettagli relativi agli elementi operativi del meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento forniscono al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi le informazioni di cui all'allegato ***5***. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che il servizio di supporto non ***sia*** in grado di identificare direttamente gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.	4. Ai fini del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento forniscono al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi le informazioni di cui all'allegato ***V***. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che ***la Banca centrale europea o*** il servizio di supporto non ***siano*** in grado di identificare direttamente gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi. ***Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, i prestatori di servizi di pagamento e la Banca centrale europea tengono conto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, garantendo che il trattamento dei dati personali sia eseguito in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un singolo utente dell'euro digitale senza l'impiego di informazioni supplementari.***

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che

modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.	modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale***, ai sensi del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final],*** l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.
[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).	[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento ***svolgono un compito di interesse pubblico quando*** trattano dati personali per le finalità seguenti:	I prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali ***solo*** per le finalità seguenti:

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'applicazione di limiti, ***compresa la*** verifica dell'esistenza di conti in euro digitale detenuti dagli utenti dell'euro digitale potenziali o esistenti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, di cui all'articolo 16;	a) l'applicazione di limiti, ***qualora siano stabiliti conformemente all'articolo 15 del presente regolamento, insieme alla*** verifica dell'esistenza di conti in euro digitale detenuti dagli utenti dell'euro digitale potenziali o esistenti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, di cui all'articolo 16;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la fornitura dell'euro digitale offline, ***comprese la*** registrazione e ***la*** cancellazione dei dispositivi di conservazione locale di cui all'allegato I, lettera b);	c) la fornitura dell'euro digitale offline, ***insieme alla*** registrazione e ***alla*** cancellazione dei dispositivi di conservazione locale di cui all'allegato I, lettera b);

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente articolo, l'allegato III stabilisce i tipi di dati personali.	2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente articolo, l'allegato III stabilisce i tipi di dati personali ***che possono essere trattati***. ***Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), alla Commissione è conferito il potere di definire, mediante atti delegati conformemente al paragrafo 3, i tipi di dati personali che possono essere trattati.***

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato III.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare ***e chiarire*** i tipi di dati personali elencati nell'allegato III***, mantenendo al contempo un elenco completo e chiuso di dati personali da trattare per la finalità dichiarata***.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. ***In particolare, tali misure garantiscono che i dati personali siano pseudonimizzati in modo tale da non poter più essere attribuiti dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali a un singolo utente dell'euro digitale senza l'impiego di informazioni supplementari. Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, i prestatori di servizi di pagamento attuano i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.***

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il presente articolo lascia impregiudicati i servizi supplementari che sono sviluppati e forniti dai prestatori di servizi di pagamento in aggiunta ai servizi di pagamento di base in euro digitale e che sono soggetti alla direttiva (UE) 2015/2366, per i quali i dati personali sono trattati conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali svolgono un compito di interesse pubblico o esercitano pubblici poteri quando trattano dati personali per le finalità seguenti:	1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali svolgono un compito di interesse pubblico o esercitano pubblici poteri***, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, o all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725,*** quando trattano dati personali per le finalità seguenti:

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***e*** dei dispositivi di conservazione locale;	c) salvaguardare la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***ed effettuare analisi finalizzate a individuare eventuali***

	contraffazioni dei dispositivi di conservazione locale;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato IV stabilisce i tipi di dati personali.	2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato IV stabilisce i tipi di dati personali ***che possono essere trattati***.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato IV.	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare ***e chiarire*** i tipi di dati personali elencati nell'allegato IV***, mantenendo al contempo un elenco completo e chiuso di dati personali da trattare per la finalità dichiarata***.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali	4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali

nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. ***In particolare, tali misure garantiscono che i dati personali siano pseudonimizzati in modo tale da non poter più essere attribuiti dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali a un singolo utente dell'euro digitale senza l'impiego di informazioni supplementari. Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, la BCE e le banche centrali nazionali attuano i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.***

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Banca centrale europea è considerata titolare del trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo. Quando svolge uno dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 8 congiuntamente alle banche centrali nazionali, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sono contitolari del trattamento per tale compito.	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora decida di non affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 ai prestatori di servizi di supporto, la Banca centrale europea può trattare i tipi di dati personali di cui all'allegato ***5***, fatte salve le	7. Qualora decida di non affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 ai prestatori di servizi di supporto, la Banca centrale europea può trattare i tipi di dati personali di cui all'allegato ***V***, fatte salve le

prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.	prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Al fine di sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale.	8. Al fine di sostenere il compito dei prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti di detenzione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, da sola o congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato 4, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. ***Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, la Banca centrale europea attua i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.***

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora la Banca centrale europea decida di affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 a prestatori di servizi di supporto, i prestatori di servizi di supporto forniscono servizi relativi ai pagamenti a tutti i prestatori di servizi di pagamento. In tale situazione i prestatori di servizi di pagamento svolgono un compito di interesse pubblico ***quando trattano dati personali per le*** finalità seguenti:	1. Qualora la Banca centrale europea decida di affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 a prestatori di servizi di supporto, i prestatori di servizi di supporto forniscono servizi relativi ai pagamenti a tutti i prestatori di servizi di pagamento. In tale situazione i prestatori di servizi di pagamento ***trattano dati personali esclusivamente quando*** svolgono un compito di interesse pubblico ***conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, limitatamente alle*** finalità seguenti:

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato V stabilisce i tipi di dati personali.	2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato V stabilisce i tipi di dati personali ***che possono essere trattati***. ***Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente al paragrafo 3 per definire i tipi di dati personali che possono essere trattati dai prestatori di servizi di supporto.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare ***e chiarire*** i tipi di dati personali

nell'allegato V.	elencati nell'allegato V***, mantenendo al contempo un elenco completo e chiuso di dati personali da trattare per la finalità dichiarata***.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale. ***In particolare, tali misure garantiscono che i dati personali siano pseudonimizzati in modo tale da non poter più essere attribuiti dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali a un singolo utente dell'euro digitale senza l'impiego di informazioni supplementari. Nell'attuare tali misure tecniche e organizzative, i prestatori di servizi di pagamento attuano i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679.***

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati sulle operazioni non sono ***conservati*** dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.	2. I dati sulle operazioni***, generati da un'operazione di pagamento entro i limiti di trattamento stabiliti negli allegati III, IV e V,*** non sono ***trattati*** dai prestatori di

	servizi di pagamento***, dai prestatori di servizi di supporto*** né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***39***.	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione. Tali atti ***delegati*** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo ***38***.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***di esecuzione*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:	I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***delegati*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'obiettivo di introdurre uno strumento di pagamento simile al

	contante e, in relazione a ciò, preservare il diritto alla protezione dei dati personali e alla tutela della vita privata.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), la Commissione ***può chiedere all'AMLA di adottare un parere*** che ***valuti*** il livello delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline e le sue vulnerabilità. La Commissione può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.	Ai fini della lettera a), la Commissione ***consulta l'AMLA,*** che ***valuta*** il livello delle minacce di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associate all'euro digitale offline e le sue vulnerabilità. La Commissione può ***altresì*** consultare il comitato europeo per la protezione dei dati. ***Ai fini della lettera d), la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati, conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725.***

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, ***33,*** 34 ***e*** 35 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 34***,*** 35 ***e 36*** è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui agli	3. La delega di potere di cui agli

articoli 11, ***33,*** 34 ***e*** 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	articoli 11, 34***,*** 35 ***e 36*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, ***33,*** 34 ***e*** 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 34***,*** 35 ***e 36*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Allegato II – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I servizi di pagamento di base in euro digitale per le persone fisiche consistono nelle attività seguenti:	I servizi di pagamento di base in euro digitale***, sia online che offline,*** per le persone fisiche consistono nelle attività seguenti:

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apertura, tenuta ***e*** chiusura di un conto di pagamento in euro digitale;	a) apertura, tenuta***,*** chiusura ***e trasferimento*** di un conto di pagamento in euro digitale;

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) conferimento e prelievo ***(non automatizzati)*** di fondi a/da un conto di pagamento in euro non digitale;	c) conferimento e prelievo di fondi a/da un conto di pagamento in euro non digitale ***a un conto in euro digitale***;

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti:	e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti ***e dagli addebiti diretti***, nei casi d'uso seguenti:

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1,	1. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1,

lettera a), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:	lettera a), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti:

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***tra cui*** informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e	iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente e il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***compresi*** l'identificativo e l'importo dell'operazione.	iv) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***da intendersi come*** l'identificativo e l'importo dell'operazione.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:	2. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti:

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***compreso*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e	iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 2 – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) informazioni sui conti di pagamento in euro non digitale, ***compreso*** il numero del conto di pagamento in euro non digitale collegato.	iv) informazioni sui conti di pagamento in euro non digitale, ***da intendersi come*** il numero del conto di pagamento in euro non digitale collegato.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:	3. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti:

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) identificativo dell'utente, ***compresi*** i nominativi dei detentori di dispositivi di conservazione locale; e	i) identificativo dell'utente, ***da intendersi come*** i nominativi dei detentori di dispositivi di conservazione locale; e

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) informazioni sul dispositivo di conservazione locale, ***compreso*** l'identificativo del dispositivo.	ii) informazioni sul dispositivo di conservazione locale, ***da intendersi come*** l'identificativo del dispositivo.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:	1. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti:

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***compreso*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e	i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online; informazioni correlate a un numero	ii) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online; informazioni correlate a un numero

unico di conto di pagamento in euro digitale, ***compreso*** l'importo dell'operazione.	unico di conto di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** l'importo dell'operazione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), il trattamento è limitato agli elementi seguenti:	2. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi seguenti:

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato ai dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: informazioni sul dispositivo di conservazione locale, ***compreso*** il numero del dispositivo.	3. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato ai dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: informazioni sul dispositivo di conservazione locale, ***da intendersi come*** il numero del dispositivo.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), e del punto di accesso unico di cui all'articolo ***34***, paragrafo 8, il trattamento è limitato agli elementi seguenti:	4. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), e del punto di accesso unico di cui all'articolo ***35***, paragrafo 8, il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato agli elementi

seguenti:

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 4 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***compresi*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale, le disponibilità di euro digitale dell'utente, il limite di detenzione selezionato dall'utente e il tipo di conto in euro digitale.	iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale, le disponibilità di euro digitale dell'utente, il limite di detenzione selezionato dall'utente e il tipo di conto in euro digitale.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Allegato V – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il trattamento è limitato ai dati necessari per la prevenzione e l'individuazione delle frodi tra i prestatori di servizi di pagamento:	Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il trattamento ***dei dati personali*** è ***strettamente*** limitato ai dati necessari per la prevenzione e l'individuazione delle frodi tra i prestatori di servizi di pagamento:

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Allegato V – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***compreso*** l'identificativo unico di conto in euro digitale;	i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, ***da intendersi come*** il numero unico di conto di pagamento in euro digitale;

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Allegato V – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***compreso*** l'importo dell'operazione; e	ii) informazioni sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***da intendersi come*** l'importo dell'operazione; e

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Allegato V – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sulla sessione dell'operazione effettuata dall'utente dell'euro digitale, ***compresa*** la gamma di indirizzi IP del dispositivo.	iii) informazioni sulla sessione dell'operazione effettuata dall'utente dell'euro digitale, ***da intendersi come*** la gamma di indirizzi IP del dispositivo.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
FTI Consulting
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla.

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione dell'euro digitale
Riferimenti	COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 19.10.2023
Relatore per parere: Nomina	Emil Radev 3.7.2025
Approvazione	15.7.2025
Esito della votazione finale	+: 46 –: 17 0: 11
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdalena Adamowicz, Abir Al-Sahlani, Giuseppe Antoci, Francisco Assis, Malik Azmani, Nikola Bartůšek, Krzysztof Brejza, Saskia Bricmont, Jaroslav Bžoch, Mélissa Camara, Susanna Ceccardi, Caterina Chinnici, Alessandro Ciriani, Lena Düpont, Marieke Ehlers, Estrella Galán, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Evin Incir, Paolo Inselvini, Irena Joveva, Erik Kaliňák, Marina Kaljurand, Mariusz Kamiński, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Murielle Laurent, Fabrice Leggeri, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Michael McNamara, Ana Catarina Mendes, Verena Mertens, Nadine Morano, Matjaž Nemec, Ana Miguel Pedro, Chloé Ridel, Ilaria Salis, Birgit Sippel, Krzysztof Śmiszek, Petra Steger, Cecilia Strada, Tineke Strik, Georgiana Teodorescu, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Kristian Vigenin, Charlie Weimers, Sophie Wilmès, Ewa Zajączkowska-Hernik, Alessandro Zan, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Konstantinos Arvanitis, Fredis Beleris, David Casa, Geadis Geadi, Monika Hohlmeier, Nikola Minchev, Hannah Neumann, João Oliveira, Leoluca Orlando, Oliver Schenk, Alexander Sell, Sander Smit, António Tânger Corrêa, Pekka Toveri, Roberto Vannacci
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Laurent Castillo, Christian Doleschal, Pietro Fiocchi, Pär Holmgren, Andrey Kovatchev, Andrea Wechsler

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

46	+
PPE	Magdalena Adamowicz, Fredis Beleris, Krzysztof Brejza, David Casa, Caterina Chinnici, Christian Doleschal, Lena Düpont, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Jeroen Lenaers, Verena Mertens, Ana Miguel Pedro, Oliver Schenk, Tomas Tobé, Pekka Toveri, Andrea Wechsler, Javier Zarzalejos
PfE	Jaroslav Bžoch
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Irena Joveva, Fabienne Keller, Moritz Körner, Michael McNamara, Nikola Minchev, Sophie Wilmès
S&D	Francisco Assis, Evin Incir, Marina Kaljurand, Murielle Laurent, Juan Fernando López Aguilar, Ana Catarina Mendes, Matjaž Nemec, Chloé Ridel, Birgit Sippel, Krzysztof Śmiszek, Cecilia Strada, Kristian Vigenin, Alessandro Zan
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Mélissa Camara, Pär Holmgren, Hannah Neumann, Leoluca Orlando, Tineke Strik

17	-
ECR	Geadis Geadi, Mariusz Kamiński, Assita Kanko, Georgiana Teodorescu, Charlie Weimers
ESN	Alexander Sell, Milan Uhrík, Ewa Zajączkowska-Hernik
NI	Erik Kaliňák
PfE	Susanna Ceccardi, Marieke Ehlers, Fabrice Leggeri, Petra Steger, António Tânger Corrêa, Tom Vandendriessche, Roberto Vannacci
The Left	João Oliveira

11	0
ECR	Alessandro Ciriani, Pietro Fiocchi, Paolo Inselvini
PPE	Laurent Castillo, Nadine Morano, Sander Smit
PfE	Nikola Bartůšek
The Left	Giuseppe Antoci, Konstantinos Arvanitis, Estrella Galán, Ilaria Salis

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti